

COMUNE DI MARANO VICENTINO

(Provincia di VICENZA)

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n. 1039

Prot. 2550

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA, SEGRETARIATO SOCIALE E PULIZIE AMBIENTALI DEL CENTRO DIURNO "BROLATTI", DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E DEL "PROGETTO RONDINE" DEL COMUNE DI MARANO VICENTINO. PERIODO 2022/2025 (ANNI TRE), RINNOVABILI . CIG 92148617DA.

L'anno Duemilaventitrè addì tredici del mese di febbraio (13/02/2023), nella Residenza Municipale di Marano Vicentino, avanti a me dr. Foti Paolo, Segretario di questo Comune autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i Signori:

- MILAN SILVIA, nata a Schio (VI) il 13.03.1990, Codice Fiscale MLNSLV90C53I531Y in ragione della carica ed agli effetti del presente atto domiciliata a Marano Vicentino (VI) – Piazza Silva n. 27 – presso la sede Municipale, la quale dichiara di intervenire in questo atto nella sua qualità di Responsabile del Settore 4° Servizi Socio Sanitari, in applicazione degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in forza del Decreto del Sindaco n. 18 del 15.09.2022, in nome, per conto e in rappresentanza del **COMUNE DI MARANO VICENTINO**, con sede legale in Piazza

Silva n. 27 Marano Vicentino avente Codice Fiscale 00267100246, che nel contesto dell'atto verrà denominato "**Comune/Stazione Appaltante**";

e

- MENDO LUCA, nato a Schio (VI) il 22.10.1971, Codice Fiscale MNDLCU71R22I531B e residente a Marano Vicentino (VI) in Via Giovanni XXIII n. 3, il quale dichiara di intervenire in questo atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentate dell'Impresa **MANO AMICA Società Cooperativa Sociale onlus**, con sede legale a Schio (VI), in Via XX Settembre n. 10, C.F, P.IVA e num. di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza n. 01372590248 in data 17/05/1982, iscritta con numero REA VI -165676 presso la C.C.I.A.A. di Vicenza, come da documento informatico estratto dal Registro delle Imprese di Vicenza n. T 504044154 in data 06.02.2023, in atti del Comune, e che nel prosieguo dell'atto verrà denominata "**Cooperativa/Appaltatore**".

Le parti come sopra costituite, la cui identità personale, qualifica e capacità giuridica io Segretario Comunale sono personalmente certo, rinunciano di comune accordo con il mio espresso consenso all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO

- che con Determinazione del Responsabile del Settore 4° Servizi Socio Sanitari Reg. Gen. Num. 72 in data 04.05.2022 è stata indetta la gara per l'affidamento dei servizi di assistenza socio-

sanitaria, segretariato sociale e pulizie ambientali del Centro Diurno Brolatti; del servizio di assistenza domiciliare (SAD) e del "Progetto Rondine" del Comune di Marano Vicentino per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, rinnovabili per 30 mesi, oltre ad eventuale proroga di 6 mesi.

- che con la stessa determinazione si è stabilito di procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi della Legge 120/2020 e ss.mm.ii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e che la gara sarebbe stata seguita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza.

- che con la stessa Determinazione sono stati approvati i documenti di gara tra cui il Capitolato Speciale d'Appalto;

- che con Determinazione Reg. Gen. Num. 177 del 24.08.2022 sulla base dei verbali della Commissione giudicatrice, è stato aggiudicato definitivamente all'Impresa MANO AMICA Società Cooperativa Sociale onlus di Schio (VI) l'affidamento dei servizi di assistenza socio-sanitaria, segretariato sociale e pulizie ambientali del Centro Diurno Brolatti; del servizio di assistenza domiciliare (SAD) e del "Progetto Rondine" del Comune di Marano Vicentino per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, rinnovabili per 30 mesi, oltre ad eventuale proroga di 6 mesi, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

- che non è ancora pervenuta l'Informazione Antimafia liberatoria richiesta in data 04.11.2022 con prot. PR_VIUTG_Ingresso_0109109_20221107 alla Prefettura di Vicenza e che con prot. 15501 del 04.10.2022 la Cooperativa Mano Amica onlus ha inoltrato le Dichiarazioni sostitutive di certificazione per tutti i soggetti interessati e pertanto, ai sensi dell'art. 92 c. 3 DLgs 06.09.2011 n. 159 e s.m.i., si può procedere, salvo condizione risolutiva, alla stipula del Contratto anche in pendenza del rilascio dell'Informazione Antimafia.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

tra il **COMUNE DI MARANO VICENTINO** e la Società **MANO AMICA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1- Premesse

I sunnominati contraenti dichiarano di conoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente contratto.

Articolo 2- Attività e oggetto dell'appalto.

Il **COMUNE DI MARANO VICENTINO** demanda ed accolla a **MANO AMICA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**, che accetta:

- la gestione del Servizio Centro Diurno "Brolatti (di seguito denominato CD) che comprende i seguenti servizi: servizio assistenziale Oss ed infermieristico, servizi educativo/animativo, servizio di segretariato sociale, coordinamento dei servizi e del

personale, servizio ausiliario di supporto di pulizia e cura di tutti gli spazi interni ed esterni e delle attrezzature dell'ambiente e spazi del CD, servizio di pulizia (interna ed esterna) degli automezzi in dotazione CD, altri servizi di supporto al CD (coordinamento del servizio trasporto, a favore dell'utenza del CD, servizio igiene e pulizia ambientale del CD;

- la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare Comunale, (di seguito SAD) compreso "*Progetto Rondine*",

il tutto come meglio dettagliatamente specificato dall'art. 7 all'art. 18 del Capitolato speciale.

Sono inoltre previste delle migliorie indicate dalla Cooperativa all'interno dell'Offerta Tecnica alla voce Proposte Migliorative presentata all'atto della gara.

Articolo 3- Durata dell'appalto.

Il presente appalto ha la durata è di anni tre (3), rinnovabili per trenta (30) mesi, con decorrenza dal giorno effettivo di inizio del servizio. La Stazione Appaltante quattro mesi prima della scadenza del contratto si riserva la facoltà di rinnovare lo stesso per i successivi trenta mesi. L'Aggiudicatario resta comunque impegnato all'esecuzione del servizio, oltre la scadenza contrattuale, agli stessi patti, prezzi e condizioni in essere, salvo gli adeguamenti di legge, per un periodo non superiore ad un semestre, e comunque fino all'aggiudicazione della nuova gara o fino all'attivazione del nuovo servizio.

Articolo 4- Obblighi dell'Appaltatore e modalità di

svolgimento della prestazione.

La Cooperativa sociale affidataria si obbliga a gestire i servizi oggetto dell'appalto con l'osservanza piena, assoluta ed incondizionata di tutte le caratteristiche, condizioni e modalità contenuti nel presente contratto, nel Capitolato Speciale di gara, nell'Offerta Tecnica e nell'Offerta Economica e in tutti i documenti di gara presentati dalla Ditta in sede di gara, che sono già stati sottoscritti per accettazione e che le parti dichiarano di conoscere pienamente ed accettare. I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del Comune presso il Settore 4° Servizi Socio, unitamente alle determinazioni del Settore 4° Servizi Socio Sanitari Reg. Gen. n. 72 del 04.05.2022 di indizione della gara e di approvazione del Capitolato e dei documenti di gara, Reg. Gen. n. 177 del 24.08.2022 di aggiudicazione definitiva dei servizi, si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

La Cooperativa si impegna, nella forma più ampia e senza eccezioni di sorta, ad eseguire i servizi a perfetta regola d'arte.

La Cooperativa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso del servizio, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Appaltatore si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi il servizio.

Articolo 5- Corrispettivo dell'appalto.

Il corrispettivo dovuto alla Cooperativa è determinato in stimati € 1.107.727,57 (€ Unmilionecentosettemilasettecentoventisette/57) oltre agli oneri di sicurezza di € 1.350,00, per un totale complessivo di € 1.109.077,57 (€ Unmilionecentonovemilasettantasette/57) più IVA, per il periodo dei tre anni, come da Offerta Economica e come da verbale n.2. di apertura delle buste trasmesso dalla SUA di Vicenza.

L'offerta si intende praticata dalla Cooperativa in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza, comprensiva di tutti i costi diretti e indiretti del personale, delle spese generali, dei costi di programmazione, coordinamento e verifica periodica del servizio e dei materiali impiegati per il funzionamento di tutti i servizi oggetto dell'appalto e di tutti gli altri oneri previsti dal Capitolato Speciale, con le sole eccezioni previste relativamente agli oneri espressamente posti a carico del Comune di Marano Vicentino, a tutto suo rischio, e resterà fissa ed invariabile per tutta la durata del servizio, senza possibilità di eccezioni a qualsivoglia motivo riconducibili.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare parti dei servizi, di sostituire parzialmente o integralmente un servizio

con un altro della medesima specie o di sopprimerne uno o più di uno, con un preavviso di almeno un mese.

In tutti i casi sopraindicati l'Amministrazione Comunale ne darà tempestiva comunicazione all'appaltatore concordando con esso le modalità operative e le eventuali prestazioni.

Articolo 6- Modalità di pagamento.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura con indicati i servizi effettivamente svolti nel mese di riferimento nonché le prestazioni rese. Dovrà essere obbligatoriamente allegata la tabella riassuntiva delle attività svolte nel mese di riferimento e distinta per i singoli servizi e il resoconto dettagliato delle ore prestate per ogni singolo servizio e professione.

I prezzi applicati per ciascun servizio oggetto del presente appalto, dovranno essere unici e comprensivi di oneri riflessi, di assicurazione, di obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di eventuali spese per il vestiario uniforme, della formazione del personale e di ogni altro adempimento richiesto. E' esclusa solo l'IVA da applicarsi con le aliquote di legge.

Il corrispettivo è comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali, fiscali ed assicurativi previsti dalle vigenti leggi, cui va aggiunta l'IVA se ed in quanto dovuta.

Nel caso di effettuazione dei servizi indicati nel presente capitolato in misura inferiore alle previsioni, il corrispettivo dovuto sarà proporzionalmente ridotto ed evidenziato in fattura.

Viene espressamente stabilito che la Stazione Appaltante potrà trattenere sul prezzo da corrispondere all'Appaltatore le somme necessarie per il reintegro di eventuali danni già contestati allo stesso o il rimborso delle spese.

La Stazione Appaltante provvederà alla liquidazione della stessa previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento dei servizi indicati nella fattura, come indicato all'art. 33 del Capitolato.

Si richiamano, inoltre, le disposizioni della L. n. 190/2014 inerenti l'applicazione dello "Split Payment".

L'appaltatore dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini del pagamento, ai sensi della L.136/2010, sulle fatture e sugli avvisi di pagamento dovrà essere riportato il cod. CIG dell'appalto.

Articolo 7- Caratteristiche del servizio

I servizi oggetto dell'appalto sono da considerarsi ad ogni effetto

servizi pubblici essenziali e costituiscono pertanto attività di pubblico interesse. pertanto dovranno essere garantiti senza soluzione di continuità, anche in caso di scioperi o di vertenze sindacali del proprio personale.

I servizi non potranno essere quindi sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore contemplati dalla normativa vigente e, in ogni caso, immediatamente segnalati dal Comune.

Nel caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero dovranno essere rispettate le norme contenute nella Legge 12 Giugno 1990 n. 146 e s.m.i. per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

In caso di proclamazione di sciopero del personale dipendente, l'Appaltatore si impegna a garantire comunque la presenza di personale necessario al mantenimento dei servizi essenziali.

Non saranno comunque considerati causa di forza maggiore e, pertanto, saranno sanzionabili ai sensi dell'art.37 del Capitolato Speciale dell'appalto, i disservizi derivanti da eventuali scioperi dei dipendenti direttamente imputabili all'Appaltatore, quali ad esempio per il mancato o ritardato pagamento delle retribuzioni dovute o per il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro o del C.C.N.L. vigenti.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, la Stazione Appaltante si avvarrà delle disposizioni di cui all'art. 38 "Cause di risoluzione del contratto" del Capitolato, con la possibilità di rivalsa per gli oneri conseguenti.

I servizi previsti nel presente contratto vengono resi in regime di appalto, con assunzione di rischio di impresa e dell'esatta e completa esecuzione dell'obbligazione da parte dell'Appaltatore mediante l'impiego di personale nella esclusiva disponibilità dello stesso.

Non sussistendo alcun rapporto di lavoro dipendente o vincolo di subordinazione nei confronti della Stazione Appaltante, ma esclusivamente un rapporto funzionale, le eventuali osservazioni ed istruzioni che i Responsabili del Comune di Marano Vicentino, l'Assistente Sociale, ritenessero opportune dare agli operatori dell'appaltatore, dovranno essere effettuate solo tramite il Coordinatore dei servizi resi dall'Appaltatore all'interno del Centro Diurno.

Tutti i lavoratori dipendenti dell'Appaltatore, sono sotto la responsabilità giuridica ed economica dell'Appaltatore stesso.

Articolo 8- Obbligo di applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro.

Tutti i rapporti giuridici, economici, normativi e disciplinari riferiti al personale sono di esclusiva competenza e responsabilità dell'Aggiudicataria.

La Cooperativa dichiara:

-applicare al personale impiegato nello svolgimento del servizio, inclusi eventuali soci-lavoratori, un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento dei servizi;

- di provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- di osservare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza igienico sanitaria.
- di predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanare le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale, degli utenti e di eventuali terzi.
- di provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione dei servizi, di fornire gli operatori di tutti i materiali e presidi di autotutela da rischi professionali in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008, di favorire la formazione e l'aggiornamento professionale di tutto il personale e quanto altro specificato nel Capitolato ed in particolare all'art. 25.

Articolo 9- Obbligo e modalità di assicurazione previdenziale e assistenziale.

La Cooperativa si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale, assistenziale, infortuni e malattie professionali, tutte le norme relative alla sicurezza e igiene sul lavoro, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Si impegna inoltre a far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza.

Assume a proprio carico, per il proprio personale, ogni responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro con speciale riferimento all'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, il tutto come meglio specificato all'art. 26 del Capitolato.

Articolo 10- Coperture assicurative.

La Cooperativa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni eventuali causati a persone e cose durante lo svolgimento del servizio. Dichiara di essere assicurata agli effetti della responsabilità civile per danni alla Stazione Appaltante o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Appaltatore o al suo personale in relazione all'esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse. A tal fine, come previsto all'art. 43 del Capitolato, la Cooperativa Appaltatrice ha stipulato idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso il presente appalto, con massimale di garanzia di € 5.000.000,00 per sinistro, € 5.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) e € 5.000.000,00 per danni a cose come da polizza assicurativa n. 1/53524/65/124853417 della UnipolSai Assicurazioni Agenzia di Vicenza con quietanza di pagamento emessa in data 27.12.2022 con scadenza il 31.12.2023.

Articolo 11- Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie.

La Cooperativa ha dichiarato in data 26.09.2022 ns. prot. 15501 del

04.10.2022, di essere in regola con gli obblighi previsti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 12.03.1999 n. 68, e s.m.i.

Articolo 12- Cauzione definitiva.

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto l'Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva dell'importo di € 44.417,10, pari al 10% della somma di aggiudicazione (ridotta al 50% più un ulteriore 20%, ai sensi degli artt. 103 c.1 e 93 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, in quanto l'affidatario ha attuato il Sistema di Gestione per la Qualità, come risulta da certificazione ISO 9001:2015 nr. 9122.MAMS rilasciata da IMQ Spa il 15.03.2022 e il Sistema di Gestione Ambientale, come risulta da certificazione ISO 14001:2015 nr. 9191.MAM2 rilasciata da IMQ Spa il 27.11.2022, in corso di validità), mediante garanzia fidejussoria definitiva n. 030/200696 della BCC di Verona e Vicenza Credito Cooperativo – Società Cooperativa emessa in data 27.09.2022, come previsto all'art. 42 del Capitolato. La cauzione resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita alla Cooperativa Aggiudicataria solo dopo che siano state definite le reciproche spettanze e ogni altra pendenza.

Nel caso di inadempienze contrattuali, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata ed inoltre la Cooperativa Appaltatrice dovrà reintegrarla - nel termine che gli sarà prefisso - qualora il Comune abbia dovuto

valersi di essa in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Articolo 13- Verifica corretta esecuzione dell'appalto e inadempienze e cause di risoluzione.

Il Comune si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'andamento del servizio attraverso il Direttore dell'Esecuzione, onde valutare la gestione della Cooperativa.

Inoltre, la Cooperativa affidataria è tenuta a specifici momenti di verifica tra cui incontri periodici del Responsabile del servizio del Comune, o suo delegato, con i propri Responsabili, per la valutazione degli aspetti tecnici, organizzativi, gestionali dei servizi.

La Cooperativa affidataria, nell'esecuzione dei servizi contemplati nel presente contratto, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni indicate all'art. 45 del Capitolato Speciale d'appalto delle disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale.

In caso di mancata rispondenza del servizio ai requisiti stabiliti, e in tutti i casi che il Comune riterrà opportuno far avanzare reclami a tutela dei propri interessi, l'Amministrazione farà pervenire per iscritto alla ditta affidataria le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Entro 15 giorni solari consecutivi, (o in casi di motivata urgenza anche in un termine

inferiore) decorrenti dal ricevimento della nota di contestazione la ditta affidataria sarà tenuta ad ottemperare a quanto prescritto o presentare le proprie controdeduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente capitolato tecnico.

Mancando o ritardando la Cooperativa ad uniformarsi a tale obbligo, l'Amministrazione avrà il diritto di incamerare il deposito cauzionale, di procedere ad eventuale risoluzione del contratto, come meglio specificato agli artt. 37 e 39 del Capitolato.

Articolo 14- Divieto di subappalto.

È fatto espresso divieto all'Appaltatore di subappaltare in tutto o in parte e in qualsiasi sua forma i lavori oggetto dell'appalto.

Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese che occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e lo scioglimento del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento.

Articolo 15- Divieto di cessione del contratto.

E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicataria di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità, come meglio specificato all'art. 35 del Capitolato.

Articolo 16- Controversie.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in

via esclusiva il Foro di Vicenza. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

Articolo 17- Domicilio.

A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio fiscale nel Comune di Marano Vicentino presso il Settore 4° Servizi Socio Sanitari. Le notifiche e le intimazioni verranno effettuate anche a mezzo messo comunale o mediante lettera raccomandata o fax o posta elettronica certificata inviati presso la sede legale della **MANO AMICA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE onlus**, con sede a Schio (VI), in Via XX Settembre n. 10. A tale proposito la Cooperativa dichiara che il n. telefonico è 0445/524933 e la PEC è manoamica@legalmail.it, e si obbliga a comunicare tempestivamente al Comune ogni cambiamento degli stessi.

Articolo 18- Insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, inconfiribilità, incompatibilità.

La Cooperativa, con la firma del presente contratto, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con il Comune di Marano Vicentino, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla Legge 190/2012;
- che non sussistono cause di incompatibilità o inconfiribilità, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013, a svolgere incarichi nell'interesse del Comune di Marano Vicentino;

- che non ha alle proprie dipendenze ovvero non intrattiene rapporti professionali con soggetti che nel triennio precedente hanno svolto incarichi amministrativi di vertice o incarichi di responsabilità di settore con il Comune di Marano Vicentino, esercitando poteri autorizzativi o negoziali;
- di non avere rapporti di parentela o affinità, entro il 4° grado, con il personale del Comune di Marano Vicentino.

La Cooperativa dichiara inoltre di aver preso visione del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune", approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 01.12.2021, e del "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024. Adeguato al PNA 2019 - confermato 2022", approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 06.04.2022, pubblicati e reperibili all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Marano Vicentino e di renderli edotti al proprio personale, in quanto gli stessi si intendono applicati anche ai dipendenti della Cooperativa con la conseguenza, in caso di violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici, della risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;

Articolo 19- Protocollo di legalità.

La Cooperativa ha sottoscritto il "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture”, sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 09.01.2012, e pertanto si impegna a rispettarne tutte le clausole pattizie e di accettarne incondizionatamente i contenuti e gli effetti.

Articolo 20- Spese contrattuali.

Tutte le spese, nessuna esclusa ed eccettuata, derivanti dalla stipula e registrazione del presente contratto sono a totale ed esclusivo carico della SOCIETÀ MANO AMICA COOPERATIVA SOCIALE onlus di Schio (VI).

Articolo 21- Registrazione.

Le parti dichiarano che l'oggetto del presente contratto rientra tra le operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, pertanto chiedono la registrazione telematica a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131. Ai fini fiscali si dà atto che il valore presunto del presente contratto è di € 1.109.077,57 (€ Unmilionecentonovemilasettantasette/57) più IVA, per il periodo dei tre anni, (comprensivo degli oneri per la sicurezza).

Articolo 22- Imposta di bollo.

Inoltre, le parti danno atto che il presente contratto e i relativi allegati sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis della Tabella Allegato B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.

L'imposta di registro sarà versata con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod. Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate

mediate la piattaforma informatica Sister.

Articolo 23- Rinvio alla normativa generale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si farà riferimento a tutte le regolamentazioni e le disposizioni contenute nel Codice Civile, nelle norme di appalti degli Enti Locali, nei Regolamenti Comunali e quant'altro a norma di Legge applicabile.

Articolo 24- Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR (General Data Protection Regulation) Regolamento EU 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018 – Codice in Materia di Protezione dei dati personali, informa la Cooperativa, la quale acconsente al trattamento dei dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia, come meglio specificato all'art. 46 del Capitolato.

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Marano Vicentino

Responsabile della Protezione dei dati: dpo@comune.marano.vi.it

Dott. Madrigali Nicola Via Pietro Nenni n. 44 Ospedaletto Euganeo (PD), mail nicola.madrigali@ordingbo.it, pec nicola.madrigali@ingpec.eu.

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'appaltatore dichiara di accettare la nomina a Responsabile esterno al trattamento dei dati personali.

L'appaltatore dovrà, uniformarsi alle disposizioni di cui agli artt.

46 e 47 del Capitolato, e trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato; non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare), o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto. In quest'ultimo caso dovrà restituire tutti i dati in suo possesso alla Amministrazione entro il termine tassativo di 5 giorni; dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Richiesto, io Segretario Comunale ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura ai comparenti, i quali a mia domanda lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

Le parti hanno rinunciato alla lettura degli allegati per averne già prima d'ora preso conoscenza.

E richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici e composto di n. 21 (ventuno) pagine complete a video e parte della n. 22 (ventidue), conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, di cui ho dato lettura, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti, che a mia richiesta lo hanno approvato, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e sottoscritto in mia presenza mediante apposizione di firme

digitali/elettroniche, valide e non revocate, come da me Ufficiale rogante accertato e verificato, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. s) del DLgs n. 82/2005.

Dopo di che io Segretario comunale ho apposto la mia firma digitale, in presenza delle parti.

Per il **COMUNE DI MARANO VICENTINO**

La Responsabile del Sett. 4° Milan dr.ssa Silvia *(firmato digitalmente)*

Per **MANO AMICA Società Cooperativa Sociale onlus**

Il Legale Rappresentante Mendo Luca *(firmato digitalmente)*

L'Ufficiale Rogante Segretario Comunale del Comune di Marano Vicentino *Foti dr. Paolo (firmato digitalmente)*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO

Art.23 BIS D.Lgs 07.03.2005 n.82, come modificato dall'art. 16 D.Lgs.30.12.2010 n. 235

Io sottoscritto Foti dr. Paolo Segretario Comunale del Comune di Marano Vicentino, certifico che la presente copia digitale è conforme al documento originale informatico, firmato digitalmente. Il presente atto è stato iscritto al Num. 1039 del 13.02.2023 del Repertorio del Segretario Comunale.

Ai sensi dell'art.23 bis D.Lgs. 07.03.2005 n.82, come modificato dall'art. 16 D.Lgs.30.12.2010 n. 235, la presente copia, formata su supporto informatico, ha la stessa efficacia probatoria dell'originale.

Marano Vicentino 13.02.2023

Il Segretario Comunale

Foti dr. Paolo

Documento firmato digitalmente
ai sensi del DLgs 82/2005 e smi